

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 (in Gazz. Uff., 31 marzo, n. 75). -- Istituzione del Dipartimento del turismo.

Preambolo

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, secondo cui le funzioni amministrative statali in materia di turismo, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono esercitate attraverso l'istituzione di apposito Dipartimento;

Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta i decreti organizzativi occorrenti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative statali di cui all'art. 2 dello stesso decreto-legge, nella materia del turismo, ai sensi dell'art. 21, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Articolo 1

Istituzione e funzioni del Dipartimento del turismo.

1. é istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento del turismo. Il Dipartimento opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità politica da esso delegata ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Dipartimento provvede:
 - a) alla cura delle relazioni internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con particolare riguardo alla partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche turistiche comunitarie e all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;
 - b) alle attività preparatorie, istruttorie e propositive per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle attività turistiche delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;
 - c) alle attività preparatorie, istruttorie e propositive per l'esercizio della potestà di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della stessa legge;
 - d) a studi, ricerche e raccolta ad elaborazione di dati sul turismo, anche attraverso sistemi informatici computerizzati;
 - e) al controllo dell'ENIT, dell'ACI e del CAI;
 - f) all'esercizio delle competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 dicembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 566 e successive modificazioni e integrazioni;
 - g) all'esercizio delle competenze statali già esercitate dal soppresso Ministero, per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Dipartimento, per l'espletamento delle funzioni attribuite, utilizza, ove opportuno, le procedure di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed all'art. 27, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e promuove, ove previsto, accordi di programma con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati.

Articolo 2

Organizzazione del Dipartimento.

1. Il Dipartimento è organizzato nei seguenti uffici:
 - a) Ufficio I: indirizzo, coordinamento e programmazione;
 - b) Ufficio II: relazioni internazionali;
 - c) Ufficio III: studi, ricerca e raccolta dati. Interventi previsti da leggi speciali.

Articolo 3

Ufficio I per l'indirizzo e il coordinamento e la programmazione.

1. L'ufficio svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni; promuove l'unità di indirizzo nell'azione delle amministrazioni statali e degli altri enti pubblici; promuove lo sviluppo del mercato turistico, con particolare riguardo al turismo sociale, dei giovani, degli anziani e dei disabili. A tale fine intrattiene rapporti con gli enti e le associazioni nazionali interessati nel fenomeno turismo.

2. L'ufficio esercita la vigilanza sull'ACI e sul CAI. 3. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:
 - a) coordinamento delle amministrazioni;
 - b) rapporti con le regioni;
 - c) mercato e turismo sociale, vigilanza su ACI e CAI.

Articolo 4

Ufficio II per le relazioni internazionali.

1. L'ufficio, in collegamento con i competenti uffici del Ministero degli affari esteri, cura le relazioni internazionali e comunitarie, provvedendo in particolare ad assicurare la partecipazione degli organismi internazionali e la gestione degli accordi di collaborazione turistica.
2. L'ufficio cura la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero e esercita la vigilanza sull'ENIT.
3. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:
 - a) relazioni internazionali;
 - b) promozione all'estero e vigilanza ENIT;
 - c) rapporti con l'Unione europea.

Articolo 5

Ufficio III per gli studi, le ricerche e la raccolta dati interventi previsti da leggi speciali.

1. L'ufficio svolge attività di studio e ricerca sul fenomeno turistico; raccoglie ed elabora dati sul turismo anche attraverso sistemi informatici computerizzati; cura i rapporti con gli organismi internazionali e comunitari operanti in materia di statistiche sul turismo.
2. L'ufficio, oltre a quanto previsto nel comma 1, esercita le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 dicembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556 e successive modificazioni e integrazioni nonché quelle di competenza statale già esercitata dal soppresso Ministero, del turismo e dello spettacolo per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:
 - a) studi e ricerche; osservatorio del turismo;
 - b) leggi speciali turismo;
 - c) leggi speciali impiantistica sportiva.

Articolo 6

Settore legislativo.

1. Nell'ambito dell'ufficio centrale di cui all'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituito un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie attribuite al Dipartimento ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione di testi legislativi e valutazione di testi normativi relativi alla materia turismo; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza di altri ministeri o di altri dipartimenti della Presidenza del Consiglio; adempimenti relativi alle attività parlamentari.
2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dall'autorità di cui all'art. 1, comma 1. Il settore si avvale di personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo; di personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di esperti di cui all'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo il contingente determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Il settore legislativo è posto alle dirette dipendenze dell'autorità di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e opera in collegamento con l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con il Dipartimento che su richiesta provvede agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore medesimo.
4. Nell'ambito dell'ufficio stampa di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, è istituito un servizio stampa alle dirette dipendenze dell'autorità di cui all'art. 1, comma 1. Il servizio, in collegamento con l'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cura l'analisi della stampa relativa all'attività del Dipartimento. L'autorità delegata di cui all'art. 1, comma 1, nomina con proprio decreto il responsabile del servizio.

Articolo 7

Capo del Dipartimento.

1. Alla nomina del capo del Dipartimento si provvede ai sensi dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si applica l'art. 31, comma 4, della predetta legge.
2. Il capo del Dipartimento cura l'organizzazione e dirige l'attività del Dipartimento, secondo le direttive del Presidente del Consiglio o dell'autorità delegata ai sensi dell'art. 1, comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 8

Personale.

1. Il Dipartimento del turismo, si avvale, per l'assolvimento dei compiti istituzionali, del personale del soppresso Ministero del turismo secondo il contingente individuato con decreto del Presidente del Consiglio, nell'ambito dei ruoli di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80.
2. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, Dipartimento si avvale del personale della Direzione generale degli affari generali, turismo e sport del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, nonchè di altro personale del soppresso Ministero ad esso assegnato con ordine di servizio dell'autorità di cui all'art. 1, comma 1.

Articolo 9

Norme transitorie.

1. Al fine di consentire il graduale trasferimento ai competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio delle competenze già esercitate dalla Direzione generale affari generali, turismo e sport del soppresso Ministero, in materia di affari generali e personale, il Dipartimento del turismo cura l'esercizio delle competenze relative, in collegamento con i competenti dipartimenti, per un periodo di centottanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.